



COMUNE DI POMPEIANA

PROVINCIA DI IM

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.31

OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI AI SENSI DELL'ART.16, COMMA 25 DEL D.L. 138/2011 CONVERTITO DALLA LEGGE 148/2011.

L'anno duemilasedici addì sette del mese di settembre alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria Urgente ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. RESTUCCIA PASQUALE - Presidente	Sì
2. CONIO EZIO GIUSEPPE - Vice Sindaco	Sì
3. MEROGNO IVANO - Consigliere	Sì
4. SARNICO GABRIELLA - Consigliere	Giust.
5. SCANDINARO ANTONIO - Assessore	Sì
6. TACCHI ENRICO - Consigliere	Sì
7. CUOMO ROSA - Consigliere	Sì
8. PANIZZI FRANCESCO - Consigliere	Sì
9. GIRAUDO MANUELA ELISABETTA - Consigliere	Sì
10.	
	Totale Presenti: 8
	Totale Assenti: 1

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor Dr. Antonio Giurato il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor RESTUCCIA PASQUALE nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

In continuazione di seduta il Presidente introduce il punto n.3 posto all'odg avente per oggetto la nomina del revisore dei conti. Dà atto che, a seguito delle dimissioni per incompatibilità sopravvenuta dott.Maurizio Vernazza di Ortonovo (SP),(dimissioni comunicate con lettera datata 08 giugno 2016, acquisita al prot.n. 0001591 del 08/06/2016) ed e' stata conseguentemente attivata la procedura prevista dall'art. 16, comma 25 del D.L. 138/2011 convertito dalla Legge 148/2011.

L'assessore Ezio Giuseppe Conio riferisce che, a differenza della precedente procedura che prevedeva la possibilità della nomina fiduciaria, la succitata normativa impone la scelta dei revisori dei conti degli enti locali mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al D.Lgs.27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Il Presidente riferisce che è stata inoltrata richiesta alla Prefettura di Imperia che, a seguito del sorteggio previsto dalla succitata norma, con lettera prot.n. 0017404 Area II pec del 15 luglio 2016 comunicato l'esito della terna dei nominativi sorteggiati in data 13 luglio 2016 per la nomina a revisore unico:

- 1) **RIBOLINI Candido** designato per la nomina
- 2) **TERMINE Tommaso** per eventuale rinuncia o impedimento
- 3) **VALENTINO Emanuela** per eventuale rinuncia o impedimento

Il primo professionista sorteggiato, **rag. Candido RIBOLINI** di Sarzana (SP) (allegato lett.A) ha comunicato con lettera del 20/07/2016 di rinunciare alla nomina;

Il secondo professionista sorteggiato **dott.Tommaso TERMINE** ha comunicato con lettera del 23/07/2016 (allegato lett.B) di rinunciare alla nomina;

La terza professionista sorteggiata **Emanuela VALENTINO di Sanremo** ha comunicato con lettera del 27/07/2016 (allegato lett.C) di accettare la nomina;

A specifica domanda se è stato definito anche il compenso, il vice sindaco Conio dà atto che viene applicata la tariffa nei limiti previsti dal Decreto Min. Interno 20.05.2005, commisurata al compenso riconosciuto al precedente incarico, nella misura complessiva lorda –in ragione annua-di € 1.500,00, per la classe dei Comuni da 550 a 999 abitanti.

Preso atto che nessun altro ha chiesto di intervenire, rimette la pratica all'esame del consiglio.

Sentito la relazione del Presidente;

Visto il titolo VII della parte II del D.Lgs. n.267/2000, che tratta della revisione economica – finanziaria degli Enti locali e che prevede che la revisione economica – finanziaria del Comune sia affidata, per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, quale Pompeiana ad un solo revisore eletto al consiglio comunale a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i seguenti soggetti:

- iscritti al registro dei revisori contabili;
- iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
- iscritti nell'albo dei ragionieri;

Dato atto che tale normativa dispone che:

- a) l'organo di revisione contabile dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta;
- b) il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d) del TUEL;
- c) valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2.399 del codice civile, e, pertanto, non possono essere nominati revisori (e decadranno dall'ufficio nel caso in cui tale ipotesi si verifichi in corso di mandato):
 - l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
 - il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti della giunta;
 - coloro che sono legati al Comune (o alle società da questo controllate o a quelle sottoposte a comune controllo), da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- d) L'incarico non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza;

e) I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso;

f) ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, fra i quali non più di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e le comunità montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; l'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di legge, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti sopra indicati;

Considerato che:

- l'art. 16, comma 25, del D.L. 13.8.2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14.9.2011, n. 148, prevede ora che, dal primo rinnovo dell'Organo di Revisione successivo alla data di entrata in vigore dello stesso Decreto Legge, i revisori degli Enti Locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei Revisori Legali di cui al D.Lgs. n. 39/2010 nonché gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

- lo stesso Decreto Legge ha demandato al Ministro dell'Interno l'emanazione di un decreto ove vengano stabiliti i criteri per l'inserimento degli interessati nel citato elenco;

- il Ministro dell'Interno, con Decreto n. 23 del 15.2.2012, in applicazione della disposizione da ultimo citata, ha provveduto ad istituire, presso lo stesso Ministero, tale elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali, elenco che consta di tre fasce in relazione alla dimensione demografica degli Enti Locali come di seguito:

- fascia 1: Comuni fino a 4,999 abitanti;

- fascia 2: Comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti, Unioni di Comuni e Comunità Montane;

- fascia 3: Comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, nonché Province;

- con lo stesso Decreto Ministeriale sono stati stabiliti, tra l'altro, i requisiti professionali per l'accesso alle varie fasce e i termini per presentare richiesta di inserimento;

- il Ministro dell'Interno, con Comunicato del 29.11.2012, ha reso noto che è stato formato tale elenco dei Revisori dei Conti

- è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^A Serie Speciale Concorsi n. 95 del 4.12.2012, l'avviso relativo all'effettivo avvio delle nuove modalità di scelta dei Revisori mediante estrazione a sorte dal predetto elenco (previsto dall'art. 5, comma 1, dello stesso Regolamento) con data di avvio fissata al 10 dicembre 2012;

- lo stesso Ministero dell'Interno ha stabilito che gli Enti Locali sono tenuti a dare tempestiva comunicazione alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo circa la data di scadenza dell'Organo di Revisione affinché la stessa provveda all'estrazione a sorte in seduta pubblica, con procedura tramite sistema informatico, di tre nominativi di iscritti all'Albo per la fascia di appartenenza. Infatti, il Decreto del Ministero dell'Interno n. 1/2012, stabilisce che per ciascun componente dell'Organo di Revisione da rinnovare sono estratti, con annotazione dell'ordine di estrazione, tre nominativi, il primo dei quali è designato per la nomina di Revisore dei Conti mentre gli altri subentrano, nell'ordine di estrazione, nell'eventualità di rinuncia o impedimento ad assumere l'incarico da parte del soggetto da designare;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art.241, 7° comma, del T.U. Enti locali, l'Ente locale stabilisce il compenso spettante al Revisore con la stessa delibera di nomina;

Visto il Decreto Ministero dell'Interno 20.05.2005 che stabilisce i limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali;

Visto il D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito con legge 30 luglio 122, all'art. 6 comma 3, stabilisce che, ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010;

Ravvisata l'opportunità, alla luce della normativa citata e del precedente provvedimento di incarico, di fissare il compenso lordo annuo nella misura complessiva lorda-somma onnicomprensiva in ragione annua- € 1.500,00 nei limiti previsti dal succitato D.M. Int. 20.5.2005, relativi alla classe dei Comuni da 550 a 999;

Oltre il rimborso spese di accesso che viene da parte del Consiglio comunale individuato con la tariffa Aci entro il limite massimo annuo del 50 % (*pari al 50 % dell'onorario complessivo di € 1.500,00*) da liquidare entro i dodicesimi rapportato ai mesi, come da vigenti disposizioni legislative.

L'articolo 6 del D.L.78/2010 e s.m.i. ha posto vincoli volti al contenimento dei costi degli apparati amministrativi, in particolare, relativamente alle spese per le **missioni**, esse non possono essere di un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta, per analoghe finalità, nell'anno 2009.

Tale vincolo è attualmente vigente, non essendo stato modificato dal D.L. 66/2014 (L.89/2014, "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale").

Poiché la norma non contiene alcuna deroga relativa alla possibilità di adeguare tale spesa al costo della vita, si ritiene che l'ente debba attenersi al dettato letterale e rimanere nel vincolo del 50% della spesa 2009.

Visto il parere favorevole, di regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario sulle proposte deliberative contenute nel presente atto tenuto conto della vigente normativa;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) **Di nominare**, a seguito dell'estrazione indicata in premessa, quale revisore dei conti per il triennio 08.09.2016 - 07.09.2019 la dott.ssa Emanuela VALENTINO Commercialista con studio in Sanremo (IM) Via G. Giusti n.14, in possesso dei requisiti di legge, essendo iscritto all'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Imperia ed ai Revisori Legali al n.354 sezione A;

2) **Di dare atto** che la suddetta professionista ha attestato che non sussiste alcuna causa di incompatibilità o di ineleggibilità, di cui all'art.236 del TUEL;

3) **Di determinare** quale trattamento economico per il revisore dei conti, ai sensi del Part.241, comma 7, del TUEL, entro i limiti di legge, il compenso annuo lordo- in ragione annua- in complessivi € 1.500,00, comprensivo di IVA e contributo previdenziale, nei limiti fissati dalla normativa richiamata in narrativa;

3) **Di determinare** quale rimborso spese di accesso tariffa Aci entro il limite massimo annuo del 50 % quantificato in € 750,00 (*pari al 50% dell'onorario complessivo di € 1.500,00*) da liquidare entro i dodicesimi rapportato ai mesi, come da disposizioni legislative vigenti, così come dettato dalla normativa a seguito indicata infatti: L'articolo 6 del D.L. 78/2010 e s.m.i. ha posto vincoli volti al contenimento dei costi degli apparati amministrativi; in particolare, relativamente alle spese per le **missioni**, esse non possono essere di un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta, per analoghe finalità, nell'anno 2009.

Tale vincolo è attualmente vigente, non essendo stato modificato dal D.L. 66/2014 (L.89/2014, "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale").

4) **Di dare atto** che la spesa sarà opportunamente prevista nei Bilanci Previsionali 2015 - 2016 - 2017 e che il responsabile del servizio finanziario adotterà l'impegno di spesa con proprio provvedimento;

5) **Di comunicare** al Tesoriere Comunale il nominativo del Revisore dei Conti, nei termini e con le modalità di cui all'art. 234, comma 4, del citato T.U. Enti Locali;

6) **Di Dichiarare** il presente provvedimento con successiva ed unanime votazione immediatamente eseguibile, stante la necessità degli incombenzi adempimenti conseguenti, ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4 del D.Lgs.n.267/2000=.

**ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 31
DEL CONSIGLIO COMUNALE
IN DATA 07/09/2016**

SERVIZIO PROPONENTE: RAGIONERIA

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO in ordine alla regolarità tecnica (1° comma - art.49 D.Lgs. 18.8.2000, n.267).

Si esprime parere

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Antonio Giurato

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO in ordine alla regolarità CONTABILE (1° comma - art.49 D.Lgs.vo 18.8.2000, n.267 e art. 4 c.2 lett. a) del Regolamento comunale sui controlli interni di cui a L. 7.12.2012, n. 213)

Si esprime parere

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Antonio Giurato

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE alla REGOLARITA' TECNICA E DI CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA (art. 4 c.1 lett. c) del Regolamento comunale sui controlli interni di cui a L. 7.12.2012, n. 213)

Si esprime parere

FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antonio Giurato

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
F.to : RESTUCCIA PASQUALE

Il Segretario Comunale
F.to : Dr. Antonio Giurato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N_____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal ____13-ott-2016____ al ____28-ott-2016____ come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Pompeiana , li _____13-ott-2016_____

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to : Dr. Cristina Bloise

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ...07-set-2016....

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale
Dr. Antonio Giurato

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Pompeiana, li ____13-ott-2016_____

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Cristina Bloise